



PROVINCIA  
DI LODI

Provincia di Lodi

U.O. U.O. AMBIENTE - PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE - Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 317 / 2026

Lodi 09-03-2026

**OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE IN COMUNE DI LODI  
AD USO SCAMBIO TERMICO MEDIANTE 1 PUNTO DI PRESA. CONTESTUALE  
AUTORIZZAZIONE ALLA REIMMISSIONE IN FALDA MEDIANTE 1 POZZO DI RESA.  
RICHIEDENTE: FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI ONLUS C.F. 92510050153.**

#### IL DIRIGENTE

##### Visti:

- l'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;
- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici";
- l'art. 3, commi 108 e 111, della L. R. 5 gennaio 2000, n. 1 che stabilisce che:
  - la Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione in materia di uso delle risorse idriche, fissa criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia del patrimonio idrico, definisce i relativi canoni, rilascia le concessioni di grande derivazione avvalendosi degli uffici tecnici delle Province;
  - alle Province sono delegate le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e agli attingimenti, al rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni d'acqua, alla delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili e alla polizia delle acque nelle materie delegate.
- il Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12.12.2003, n. 26";
- la D.G.R. n. 6203 del 08/02/2017 con cui sono state approvate le modalità realizzative ed i contenuti delle indagini preventive previste ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in falda di acque sotterranee prelevate per scambio termico tramite pompa di calore.

**Premesso** che il Responsabile del procedimento in oggetto è il dott. Andrea Gavezzotti dell'Area Tutela ambientale – Pianificazione territoriale della Provincia di Lodi, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente.

##### Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lodi n. 797/2025 del 10/06/2025 ad oggetto "AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE DI N. 1 POZZO DI PRESA ED 1 POZZO DI RESA UBICATO AL FOGLIO 58 MAPPALE 278 DEL COMUNE DI LODI (LO) PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA PER USO SCAMBIO TERMICO. RICHIEDENTE: FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI ONLUS C.F. 92510050153. CODICE SIPIUI

UI\_25\_00000127737”;

- la documentazione relativa al collaudo delle opere, pervenuta agli atti provinciali in data 13/01/2026 (prot prov. n.736).

**Preso atto che**, con riferimento a quanto previsto dall'art. 14 del R.R. 2/2006 per quanto concerne le acque sotterranee:

- le opere raggiungono una profondità di -50 m da p.c. (pozzo di presa) e -45 m da p.c. (pozzo di resa);
- secondo quanto visualizzabile da Geoportale della Regione Lombardia la base dell'idrostruttura sotterranea superficiale (ISS) è collocata a circa -55 m da p.c.;
- i pozzi intercettano unicamente l'idrostruttura sotterranea superficiale (ISS), così come peraltro riscontrabile dalla stratigrafia allegata all'istanza di concessione ed al collaudo delle opere, pertanto non sono previste limitazioni di durata della concessione e / o triplicazioni del canone.

**Preso atto che**, trattandosi di uso geotermico con integrale restituzione, per quanto riguarda l'applicazione della Direttiva Derivazioni si applica la deroga prevista dall'art. 4.7. delle DQA, pertanto non è richiesta una valutazione secondo la metodologia ERA.

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, di poter assentire alla domanda di concessione in esame.

**Visto** l'allegato schema di disciplinare, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 04/03/2026, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che fa parte integrante della presente determinazione dirigenziale.

**Dato atto che:**

- la presente determinazione non è soggetta al controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della legge 15 maggio 1997 n. 127;
- il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione.

**Attestata** sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa.

fatti salvi i diritti di terzi

## **DETERMINA**

Recepito le premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di concedere a FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI ONLUS C.F. 92510050153 di derivare acqua pubblica sotterranea per uso scambio termico in impianti a pompa di calore, tramite 1 pozzo di presa, per una portata media pari a 7,73 l/sec, una portata massima pari a 12 l/s ed un volume derivabile annuo di 146.995 m<sup>3</sup>;
2. di accordare la predetta concessione per la durata (15 anni) e la decorrenza prevista dal relativo disciplinare, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il giorno 04/03/2026, allegato al presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni in esso riportate;
3. di autorizzare contestualmente FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI ONLUS C.F. 92510050153 alla re immissione nella medesima falda captata (prima falda), mediante 1 manufatto di resa così come descritto nel disciplinare allegato alla presente determinazione;
4. di accordare la predetta autorizzazione alla re immissione in falda per la medesima durata della concessione, pertanto per una durata di 15 anni a partire dalla data del presente provvedimento;
5. con riferimento alla derivazione, di imporre a FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI ONLUS C.F. 92510050153 di:
  - garantire che la misura dei volumi emunti tramite misuratore di portata venga effettuata con errore massimo del 10% del volume misurato e tarare il contatore con frequenza quinquennale a partire dalla data di rilascio del provvedimento di concessione;
  - assicurare piena collaborazione al personale dell' Area Tutela Territoriale, della Provincia di

Lodi nel corso dei sopralluoghi, che quest'ultimo riterrà di effettuare;

- adottare tutte le cautele e le misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità;
- adottare tutti gli accorgimenti atti ad assicurare l'uso corretto e razionale delle risorse idriche sotterranee, nonché le misure tecnologiche volte a proteggere le falde da contaminazioni;
- ai sensi della DGR n 6203 del 08/02/2017, per gli impianti di categoria II (con portata media superiore a 5 l/s) effettuare a proprie spese entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto un campionamento all'opera di presa e uno a quello di resa per accertare l'invarianza chimica tra le acque prelevate e quelle reimmesse. I prelievi, da eseguirsi nella stessa giornata e condotti preferibilmente in un arco di tempo compatibile col tempo di transito delle acque nell'impianto, nonché le analisi dei campioni prelevati dovranno essere eseguiti da laboratorio certificato e trasmessi alla Provincia di Lodi entro 30 giorni dall'esito. Ulteriori prelievi e analisi potranno essere richiesti, a spese del concessionario, dalla Provincia di Lodi nel caso venissero accertate variazioni tra i valori misurati nell'acqua prelevata e in quella restituita o nel caso di segnalazioni effettuate da altri Enti. Il set analitico minimo è il seguente:

    ù parametri chimico fisici: temperatura, pH, conducibilità a 20 ° C, residuo fisso a 180 ° C, durezza totale, alcalinità, Fe<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup>, Mn, Bicarbonati (HCO<sub>3</sub>-), cloruri, solfati

    ù parametri microbiologici: legionella, salmonelle, carica batterica a 22 ° C, carica batterica a 37 ° C, Pseudomonas Aeruginosa, Aeromonas hydrophilia, Clostridium sp, carica micotica.

In caso di presenza di contaminazioni diffuse o pennacchi il set andrà integrato con parametri caratteristici (marker) delle forme di inquinamento rilevate. In tal caso il concessionario proporrà alla Provincia di Lodi – che effettuerà le valutazioni di merito – il set di parametri più appropriato;

6. con riferimento alla restituzione, di imporre a FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI ONLUS C.F. 92510050153:

- durante l'utilizzo delle acque emunte nell'impianto geotermico di non alterare in alcun modo, fatta eccezione per valore della temperatura, che dovrà subire un incremento massimo pari a 5 ° C rispetto alla temperatura media annuale T della falda; in ogni caso la temperatura delle acque reimmesse non potrà di norma essere superiore ai 21 ° C (fatta salva la presenza di acque con anomalie geotermiche di origine naturale, anomalie che andranno adeguatamente documentate). In corrispondenza di prime falde aventi una soggiacenza molto ridotta (prossime alla superficie topografica) tali da risentire in modo sensibile e quasi senza ritardo delle variazioni stagionali di temperatura atmosferica, la temperatura delle acque reimmesse potrà raggiungere i 23 ° C (tale comportamento di dipendenza diretta tra le variazioni stagionali di temperatura atmosferica e tali prime falde andrà documentato);

7. di dare atto:

- che qualsiasi modifica sia della titolarità della concessione che delle caratteristiche dell'utenza (quantità d'acqua prelevata, modalità di prelievo, utilizzo e restituzione) deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Lodi;
- che la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone erariale;
- che in caso di rinuncia della concessione, affinché il pagamento del canone cessi allo scadere dell'annualità in cui la rinuncia è stata presentata, è necessario il preventivo ripristino dello stato dei luoghi con la documentata chiusura dell'opera di emungimento;

8. di notificare il presente atto a:

- FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI ONLUS C.F. 92510050153;
- Regione Lombardia D.G. Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni U.O;
- A.R.P.A. Lombardia;
- Comune di Lodi (LO).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

IL DIRIGENTE  
Ing. Michela Binda

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)*

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi